

BOZZE DI STAMPA

6 luglio 2023

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 635 e 639 del codice penale (693, 364, 645-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Sopprimere l'articolo

1.2

LOPREIATO, BILOTTI, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO

Sopprimere l'articolo.

1.100

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.»».

1.4

SCALFAROTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Chiunque distrugge, disperde, deteriora, deturpa, imbratta o rende in tutto o in parte inservibili i siti ovvero le teche, custodie e altre cose strettamente funzionali all'esposizione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali o paesaggistici è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000».

Conseguentemente, ai commi 4 e 7 sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «comma 1».

1.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: «Ferne le sanzioni penali applicabili» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

1.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sostituire le parole: «da euro 20.000 a euro 60.000» con le seguenti: «da euro 200 a euro 600».

1.8

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Apportare le seguenti modificazioni;

a) *al comma 1 sostituire le parole: «euro 20.000 a euro 60.000» con le seguenti: «euro 5.000 a euro 15.000»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «euro 2.000 a euro 10.000».*

1.101

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1»;*

b) *al comma 4, sostituire le parole: «dei commi 1 e 2» con le seguenti: «del comma 1»;*

c) *al comma 7, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».*

1.10

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: «Ferne le sanzioni penali applicabili» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca reato».

1.11

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 2 sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 100 a euro 400».

1.102 (già 1.13)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

«Art.1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500».

Art. 1-ter

(Promozione di campagne di sensibilizzazione)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica e di sviluppare una adeguata sensibilità relativamente al pericolo dettato dai cambiamenti climatici in ragione del surriscaldamento globale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale relativamente alla "Alfabetizzazione climatica". Agli adempimenti previsti dal presente

comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.103 (già 1.14)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»..».

1.104

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 40.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 10.000»;*

b) *al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'autorità competente a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni per le violazioni amministrative previste dai commi 1 e 2 è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione.»;*

c) *sostituire il comma 4 con il seguente: «4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al "Fondo per la tutela del patrimonio culturale" di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, affinché siano impiegati nell'ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il Ministro dell'economia e*

delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.16

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

1.17

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La sanzione amministrativa pecuniaria indicata dai commi 1 e 2 è alternativa alla sanzione penale di cui agli articoli 635, 2 e 3 comma c.p. e 639 codice penale.»

1.18

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività non si applicano le sanzioni di cui al presente articolo.».

1.105

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività le sanzioni di cui al presente articolo sono diminuite fino a due terzi.».

1.106

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In caso di ripristino dello stato dei luoghi o di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del fatto ovvero in caso di prestazione di attività non retribuita a favore della collettività le sanzioni di cui al presente articolo sono diminuite della metà».

1.0.100

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, al primo comma dopo le parole: «in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, ove previsto,».

1.0.101 (già 1.0.1)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, il secondo comma è abrogato.».

1.0.102 (già 1.0.2)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

Nei casi previsti dal primo e terzo comma si procede d'ufficio.»»

1.0.103 (già 1.0.5)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, terzo comma, del codice penale, dopo la parola: «ovvero» sono inserite le seguenti: «, se il condannato non si oppone,»».

1.0.104 (già 1.0.6)

ALOISIO, LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-quinquiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*quinquiesdecies*, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 518-*duodecies* non si applicano quando l'imbrattamento o il deturpamento è di entità tale da essere ripristinato, ad opera del soggetto agente, nell'immediatezza del fatto mediante operazioni di ripulitura.»»

1.0.105 (già 1.0.7)

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, CASTELLONE, PIRRO, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 518-septiesdecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*septiesdecies*, primo comma, del codice penale, le parole: «di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla metà».».

Art. 2

02.100

SCALFAROTTO

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 02.

(Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-*duodecies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "o in parte inservibili o" inserire le seguenti: ", ove previsto,"».

2.101

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

2.102

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

2.103

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: «e con la multa fino a 10.000 euro».

2.104

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «fino a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 1.000 euro».

Art. 3

3.100

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Sopprimere l'articolo.

3.101

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche all'articolo 518-duodecies del codice penale)

1. All'articolo 518-duodecies del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al primo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la pena della reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 225 a 1500 euro.»;

b) al secondo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1500 a euro 10.000» sono sostituite dalle seguenti: «da un mese a un anno e sei mesi e con la multa da euro 500 a euro 2.500»;

c) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Nei casi in cui il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno a siti, teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni cul-

turali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché in ogni altro ente e istituto pubblico è prevista la multa fino a euro 750.»».

3.102

LOPREIATO, SIRONI, BEVILACQUA, PIRRO, MAIORINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) *sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo comma è abrogato»;*

2) *sostituire la lettera b) con la seguente: «b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Chiunque, fuori dei casi preveduti all'articolo 635, deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati è punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da 300 a 1000 euro."»;*

3) *sostituire la lettera c) con la seguente: «c) il quarto comma è abrogato»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, è premesso il seguente: «01. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 103 a euro 309 chi deturpa o imbratta cose mobili altrui.»».*

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui».

3.103

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «pena della reclusione da uno a sei mesi o della».

3.104

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).
